



Resp. V. Segretario

Prefettura di Reggio Emilia Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 6298/2016 - S.E.

Reggio Emilia, 03/05/2016

Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni di
CASINA
CASTELLARANO
SAN MARTINO IN RIO

Al Sig. Commissario Prefettizio
del Comune di
VENTASSO

Comune di San Martino in Rio



Ufficio protocollo
N.0003640 Data 03/05/16
Tit. 12.03 Arrivo

Ai Sigg. ri Segretari Comunali dei Comuni di
CASINA
CASTELLARANO
SAN MARTINO IN RIO
VENTASSO

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale
Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza

REGGIO EMILIA

Ai Partiti - Movimenti -
Gruppi Politici

LORO SEDI

mail

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016. Trasmissione del verbale di accordo sulle modalità relative allo svolgimento della propaganda elettorale

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma, il verbale di accordo concernente le modalità relative allo svolgimento della propaganda elettorale in occasione della consultazione elettorale del 5 giugno 2016, sottoscritto in Prefettura, in data odierna.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO

(Cognome)

Elezioni comunali del 5/06/2016

VERBALE DI ACCORDO TRA I PARTITI ED I MOVIMENTI POLITICI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE NELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA

Il giorno 3 maggio 2016 alle ore 10.00, in Prefettura, ha avuto luogo la riunione presieduta dal dott. Giorgio ORRU' Viceprefetto, Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura, alla quale hanno partecipato, il Capo di Gabinetto della Questura, il rappresentante del Comando Provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, , nonché i rappresentanti dei seguenti partiti o movimenti politici:

Forza Italia
Movimento Cinque Stelle
PD

Daniele ERBANNI
Andrea GRIZI
Gianni PRATI



per convenire sulle modalità relative allo svolgimento della propaganda elettorale nei comuni interessati per le elezioni comunali del 5/06/2016. Le intese raggiunte, di seguito riportate, costituiscono norme di autoregolamentazione per il buon andamento della propaganda elettorale connessa al voto del giorno 5 giugno 2016, necessarie perché si conservi l'immagine di maturità politica tradizionalmente acquisita nel corso di tanti anni di vita democratica.

1) ORARIO DEI COMIZI

I comizi elettorali e altre iniziative connesse alla campagna elettorale, dovranno svolgersi con il seguente orario:

- giorni feriali: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23 (il sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 24);
- giorni festivi: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 24.

Negli ultimi 4 giorni del periodo di propaganda elettorale, e cioè dal 31 maggio al 3 giugno 2016, l'orario dei comizi sarà quello stabilito per i giorni festivi.



2) LOCALITA' NELLE QUALI TENERE I COMIZI

I comizi non dovranno essere tenuti nelle località di maggiore traffico, in quelle dove esistono luoghi di cura, in quelle prossime alle scuole ed alle convivenze (caserme e monasteri).



3) MODALITA' DA SEGUIRE NELLA RICERCA DELLE LOCALITA' OVE TENERE I COMIZI

La prenotazione delle piazze per i comizi dovrà essere fatta presso i Comuni, che terranno apposito registro.

Tale prenotazione dovrà effettuarsi da un minimo di 24 ore ad un massimo di 5 giorni dalla data prevista per i comizi ed altre iniziative pubbliche, personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria.



I Comuni ne daranno contestuale comunicazione agli organi di P.S., per quanto di competenza.

Per i comizi con l'intervento di leaders a carattere nazionale dei partiti politici o di parlamentari, il termine minimo per la prenotazione delle piazze è fissato in 48 ore prima dell'inizio del comizio. Per tali comizi la prenotazione delle piazze non è sottoposta ad alcuna limitazione di termine massimo.

E' escluso il contraddittorio durante i comizi in luoghi pubblici, salvi i casi di dibattiti preventivamente concordati fra i partiti e movimenti politici e tempestivamente comunicati agli Organi di Polizia competenti.

I comizi tenuti da appartenenti ad opposte fazioni non dovranno svolgersi in località contigue o comunque vicine tra loro nei medesimi orari.

Sarà evitata, inoltre, la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico e sarà anche evitato il transito di veicoli annunciatori l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità delle strade o località ove sono in corso altre riunioni elettorali.



4) DURATA DEI COMIZI E DEI DIBATTITI

I comizi dovranno avere la durata massima di due ore per ciascun partito o movimento richiedente. In caso di prenotazione della piazza per più comizi, tra la fine di un comizio e l'inizio dell'altro, dovrà esservi un intervallo - salvo diverso accordo tra gli organizzatori - di almeno un quarto d'ora.

In deroga a quanto sopra, i dibattiti pubblici da chiunque organizzati, potranno avere una durata massima di tre ore.

Nel giorno di chiusura della campagna elettorale la durata dei comizi è concordata in un'ora.

Nel caso vi siano più richieste per gli stessi orari sarà stabilito apposito calendario da concordare presso il Comune con i partiti e movimenti politici partecipanti alla competizione elettorale.



5) BANCHETTI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Per l'utilizzazione di banchetti di propaganda elettorale la prenotazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i comizi da un minimo di 24 ore prima a un massimo di 5 giorni prima, personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria.

In caso di più domande si farà riferimento alla priorità dell'ora di presentazione, garantendo ad ogni gruppo o partito o movimento almeno una presenza giornaliera in ognuna delle località individuate dal Comune per l'allocazione del banchetto.

La concessione del suolo pubblico, a tal fine, non potrà protrarsi, da parte dello stesso richiedente, per un tempo superiore alle tre ore.

Non è consentita la installazione di più banchetti di propaganda elettorale appartenenti a partiti di opposti schieramenti nello stesso luogo o in luogo adiacente (orientativamente minimo 5 metri) negli stessi orari.



6) USO DI ALTOPARLANTI PER GIORNALI PARLATI ED ALTRI MEZZI DI PROPAGANDA ELETTORALE

I giornali parlati in posti fissi sono consentiti per il centro dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17 alle ore 22, con preventiva comunicazione delle località agli Organi di P. S..

Per le località di periferia sono consentiti dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 22.

I giornali parlati sono consentiti, anche nelle località ove hanno luogo i comizi, ad iniziativa dello stesso partito, per un periodo massimo di 15 minuti precedenti l'inizio del comizio stesso.

I giornali parlati con mezzi mobili possono effettuarsi con lo stesso orario, con esclusione delle zone di cura o in concomitanza di comizi e funzioni religiose esterne e, comunque, entro i limiti previsti dalla Legge n. 130/1975.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni l'autorizzazione viene rilasciata dal Prefetto.

Detta forma di propaganda deve essere svolta secondo i termini e le modalità dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130.

Per la propaganda elettorale a mezzo emittenti radiotelevisive dovrà scrupolosamente osservata la normativa vigente in materia ed, in particolare la Legge 10/12/1993, n. 515, la Legge 22/02/2000 n. 28.

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 aprile 2016 della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso

ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016". Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è stata pubblicata la delibera in data 19 aprile 2016 dell'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per

l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016". Tali direttive sono pubblicate sul sito di questa Prefettura all'indirizzo: www.prefettura.it/reggioemilia

7) VIDEO MOBILI

L'attività dei video mobili va regolata con le stesse modalità dei comizi per quanto attiene agli orari, alle località e ad ogni altra disciplina.

8) RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Le riunioni in locali aperti al pubblico sono regolamentate – ai fini del presente accordo – con le stesse modalità dei comizi e dibattiti in luogo pubblico.

9) COMIZI IN LOCALI DI PROPRIETA' DEI COMUNI

A decorrere dal giorno della indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti – in base a proprie norme regolamentari, senza oneri a carico dei Comuni stessi – a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti ai sensi dell'art. 19 della Legge 10/12/1993 n. 515.

10) FESTIVALS ED ALTRE MANIFESTAZIONI POLITICAMENTE QUALIFICATE

Per "festival" si intende una manifestazione in cui siano presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, di presentazione libraria, di ristorazione, di gioco o altri.

Festivals e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico durante i periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

Pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata Legge n. 130/1975.

All'interno dell'area concessa, secondo l'ordine di presentazione delle domande, per l'effettuazione di un festival è consentita, da parte del partito o movimento organizzatore, l'installazione di banchetti, nonché l'effettuazione di un comizio, di durata non superiore alle due ore.

In caso di più domande, nella concessione degli spazi sarà rispettato l'ordine di presentazione delle domande stesse.

11) POSTAZIONI PER RACCOLTA FIRME

Durante il periodo della campagna elettorale sono consentite le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum popolare, di proposte di legge di iniziativa popolare o altre raccolte di firme, purché si attengano alle norme di cui alle citate Leggi n. 212/1956 e n. 130/1975; dette postazioni possono qualificarsi, durante la loro attività, mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.

I promotori delle raccolte di cui al comma precedente non potranno però esporre, durante la raccolta firme, alcun simbolo o bandiera che possa richiamare esplicitamente i partiti e movimenti in lizza.

Le postazioni non potranno essere allestite nelle località destinate ai comizi elettorali, al fine di evitare concomitanza con ogni tipo di propaganda elettorale.

Si rammenta inoltre che, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che modalità, tempo e luogo per lo svolgimento delle altre attività propagandistiche di cui sopra in luoghi pubblici debbano essere concordate tra i promotori delle attività stesse e le locali autorità di pubblica sicurezza.

Alla medesima prassi devono attenersi anche gli organizzatori delle postazioni di cui sopra, la cui attività è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, purché non dia luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta o indiretta e non si avvalga di altoparlanti, che costituiscono diretto incentivo ad assembramento.

Nei giorni destinati alla votazione tali postazioni sono vietate entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Si richiama il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel giorno precedente la votazione e durante i giorni di votazione.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha eliminato la propaganda indiretta e ridotto gli spazi di propaganda diretta.


Si richiama infine il contenuto della legge 13/10/2010 n. 175 contenente disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

IL VICEPREFETTO

FORZA ITALIA

MOVIMENTO CINQUE STELLE

PD



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.